SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1967

(86ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » **(1805)** (*D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1181, 1182
ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1182
GENCO, *relatore* 1182

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Asaro, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Angrisani.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, cheè approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Medici, Tortora, Giancane, Morino, Tedeschi, Donati, Genco, Piasenti, Zenti, Celasco, Zane, Spigaroli, Bettoni, Bernardi, Conti, Bertola, Ferreri, Giorgi, Canziani, Ar-

naudi, Torelli, Cittante e Limoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne ».

Come gli onorevoli senatori ricordano, il presente disegno di legge è stato preso in esame da questa Commissione fin dal 28 settembre 1966. In quella seduta, pur non avendo ancora ricevuto il parere della Commissione finanze e tesoro, il relatore fece la sua esposizione ed anche il Governo espresse avviso favorevole al provvedimento. Non si potè giungere alla votazione, tuttavia, in mancanza del parere della 5ª Commissione, non essendo scaduti i termini regolamentari.

Come è noto, la Commissione finanze e tesoro formulò poi un parere contrario che solo ieri, sulla base di più approfondite indagini, ha modificato, dichiarando di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Cedo dunque la parola al relatore, senatore Genco, per un brevissimo riassunto della materia in esame.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli senatori, poche parole per riassumere gli elementi essenziali del provvedimento in discussione sul quale, in altra seduta, si è svolto un ampio dibattito.

Con la legge 14 novembre 1962, n. 1616, il Parlamento predispose provvidenze a favore dei trasporti idroviari, tra i quali un contributo di percorrenza, per un periodo di tempo presumibilmente necessario al rilancio di tale modo di trasporto che si rivela sempre più idoneo, laddove le condizioni del territorio lo consentono, nel quadro di una moderna politica dei trasporti.

In occasione dell'applicazione della legge n. 1616, è sorto qualche dubbio circa la possibilità di erogare il suddetto contributo a favore dei natanti che, pur percorrendo linee di navigazione interna, risultano iscritti nei registri dell'autorità marittima.

È evidente che l'intenzione del legislatore è stata quella di favorire la navigazione interna soprattutto negli aspetti più moderni, quale, ad esempio, quelli rappresentati dai natanti fluvio-marittimi, cui in massima parte va il merito della ripresa dei trasporti idroviari nel nostro Paese; comunque, per eliminare ogni dubbio, si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge il quale reca una norma di carattere interpretativo dell'articolo 10 della legge n. 1616.

Onorevoli senatori, data l'opportunità del chiarimento, che consente l'applicazione effettiva della legge secondo la volontà del legislatore, che volle in passato disporre dei provvedimenti a favore della navigazione interna, mi auguro che vogliate approvare il provvedimento in esame al quale anche la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

A N G R I S A N I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua esposizione e torno a ribadire il parere favorevole del Governo al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,10

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari